CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3409

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Interventi in favore dell'agricoltura

Seduta del 24 maggio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'anno 1970 è venuta a cessare l'efficacia delle più importanti leggi che negli ultimi anni hanno costituito la base operativa della politica economica nazionale nel settore primario ed hanno rappresentato il tessuto di orientamento e sostegno della nostra agricoltura, sia per quanto attiene ai suoi problemi di ordine tecnico-economico sia per quanto concerne quelli di ordine sociale, propri del mondo rurale.

Trattasi di un complesso legislativo – dai provvedimenti per la montagna, alla legge per la formazione ed il potenziamento della proprietà coltivatrice, dalla legge per la difesa del suolo ai provvedimenti quinquennali di sviluppo – che, articolato organicamente per grandi comparti, ha qualificato e coordinato l'azione pubblica nel conseguimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale.

La molteplicità dei temi affrontati dalla legislazione scaduta non consente invero indicazioni analitiche; basti peraltro ricordare che le fondamentali componenti ed i settori di maggiore rilievo dell'economia agricola, intesa nella sua più vasta accezione di fenomeno produttivo, sociale, tecnico, mercantile, hanno trovato in quella legislazione gli indirizzi e gli impulsi indispensabili per progredire sulla scia della più generale evoluzione che ha investito tutte le strutture soci-economiche del Paese.

È peraltro opportuno ricordare – nella pur vasta gamma degli sforzi e delle iniziative compiute e promosse dai pubblici poteri, dagli organismi ed enti operanti in agricoltura, dai privati imprenditori singoli ed associati – le notevoli incidenze che ne sono derivate per il miglioramento dell'economia nei territori montani, per la difesa del patrimonio boschivo, per il potenziamento e la diffusione della proprietà diretto-coltivatrice, per la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati, per la provvista e l'impiego di

capitali a basso costo, da parte dei ceti agricoli più modesti, per l'adeguamento delle strutture aziendali, per lo sviluppo dei servizi civili, per il riordinamento e potenziamento delle attività di sperimentazione, di ricerca, di assistenza tecnica, di difesa sanitaria.

La conclusione di un ciclo di operatività pubblica e privata di così ampio respiro si colloca in un momento in cui l'agricoltura italiana – pur sospinta ed avviata in un processo evolutivo di notevole rilievo e ritmo, conseguente, da una parte, alle esigenze di adattamento al generale progresso tecnico ed economico, e sollecitato e sostenuto, dall'altra, dalle incentivazioni statali – manifesta ancora diffuse carenze produttive, strutturali, organizzative e, nel contempo, subisce forti spinte di ulteriore adeguamento e avanzamento per le connessioni interne e per i riflessi della politica comunitaria.

D'altra parte in tale situazione di frattura tra le persistenti esigenze di nuovi e massicci investimenti in agricoltura e la mancanza del necessario supporto incentivante da parte dello Stato, si è inserito il problema di ordine istituzionale dell'attribuzione delle competenze legislative e amministrative alle regioni ordinarie.

Sul piano della concreta operatività è questo un problema che si pone anzitutto in termini di determinazione di indirizzi nuovi, in rapporto alle esigenze ed alle prospettive che nel nuovo ordinamento potranno esprimere gli istituti regionali, per la cui soluzione è necessario un certo lasso di tempo per elaborare ed approntare gli idonei strumenti, senza che da ciò scaturiscano negative conseguenze per l'economia agricola del Paese.

In relazione a una tale problematica, sia pure contingente, di urgente impostazione e di altrettanto sollecita attuazione dei nuovi indirizzi legislativi e delle diverse esplicazioni amministrative, nasce l'esigenza di evitare una interruzione dei pubblici interventi in agricoltura.

Del resto la valutazione delle conseguenze di un periodo anche breve di sospensione delle attività di propulsione e di incentivazione nei diversi settori dell'agricoltura può desumersi considerando, tra l'altro, che presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono giacenti numerosissime richieste di intervento che non hanno potuto essere soddisfatte per insufficienza di mezzi finanziari e che costituiscono la più efficace testimonianza di un diffuso ed elevato stato di bisogno nei settori più importanti e qualificanti ai fini dello sviluppo delle nostre campagne. Si evidenziano, tra le altre, le domande di intervento per ottenere capitali di esercizio, per l'ammodernamento delle strutture aziendali, per la creazione di infrastrutture mercantili, per lo sviluppo della meccanizzazione e della zootecnia; si tratta di un complesso di volontà operatrici, di iniziative, di programmi, di investimenti e di lavori che riflette condizioni di squilibrio del settore primario rispetto agli altri comparti dell'economia e nel contempo denuncia generali esigenze di superamento di livelli di produzione e di reddito non più adeguati ad impulsi vivaci di avanzamento ai fini della stessa sopravvivenza del mondo rurale in un contesto nazionale e comunitario il cui progredire non consente pause o rallentamenti. E non va dimenticato che le iniziative proposte, pur rispecchiando obiettive esigenze, sono spesso il risultato di difficoltosi processi organizzativi, di travagliate scelte, di tenaci persuasioni che concorrono a creare un clima di attesa fiduciosa al quale, per la caduta dell'efficacia delle leggi di finanziamento, verrebbe a contrapporsi un assoluto diniego di interventi.

Ma se tale molteplicità di bisogni costituisce l'elemento di maggiore spicco della situazione agricola italiana, essa è anche fortemente caratterizzata sul piano dell'urgenza di soddisfacimento di quei bisogni (perché maturati nella consapevolezza di dover fare presto per mantenere un ritmo evolutivo che non consente pause neppure di qualche mese) sorti nella prospettiva di inserirsi validamente nei processi di sviluppo nazionale e comunitari o di tenere quanto meno il passo rispetto alle agricolture europee tra le quali, per la liberalizzazione dei mercati, l'agricoltura italiana finirebbe col porsi in condizioni di estrema debolezza.

L'esigenza di affrettare i provvedimenti destinati a mantenere quanto meno inalterato quel ritmo operativo che da qualche anno ormai costituiva una componente ordinaria della politica economica e sul quale, pertanto, gli operatori singoli o associati avevano rapportato i loro programmi, prende forza non soltanto dalla indicata condizione di aspettativa dei ceti agricoli e dell'obiettiva necessità di evitare sospensioni non più recuperabili, ma anche dal profilarsi imminente di una nuova politica comunitaria che farà perno sul rinnovamento delle strutture sociali ed economiche ed esigerà uno sforzo supplementare per raggiungere, nel giro di pochi anni, livelli molto avanzati e certamente vietati alle strutture più deboli.

Il disegno di legge, avuto riguardo alle esposte premesse che, ricordiamo, si caratterizza da una parte nella necessità di evitare soluzioni di continuità allo sforzo congiunto dei pubblici poteri e del mondo rurale per il miglioramento e lo sviluppo del settore primario e dall'altra nella esigenza di collegare quegli stessi processi di sviluppo ai nuovi indirizzi operativi che dovranno esprimersi attraverso l'ordinamento regionale, costituisce lo strumento per avviare un primo modulo di collegamento delle entità istituzionali, Stato-Regioni.

Certamente il fatto che il disegno di legge abbia una efficacia limitata ad un solo anno – del quale è peraltro già trascorso circa un terzo – non consente di farne strumento capace di impostare e dare contenuto pratico a linee del tutto nuove nella politica degli interventi in agricoltura; esso si presenta, per gli imprescindibili motivi esposti, come provvedimento temporaneo nel quale non è pertanto possibile recepire il dovuto impegno di valutazione ed espressione richiesto dallo svolgimento concreto di indirizzi normativi nuovi.

Ciò non toglie, tuttavia, che il disegno di legge, pur rispondendo prioritariamente alla esigenza di dare continuità all'azione di propulsione e incentivazione delle diverse attività e delle esigenze agricole, assuma anche il carattere di ponte tra le tradizionali forme istituzionali di intervento e le nuove realtà operative a livello di enti regionali.

Il collegamento trova espressione in una serie di norme che stabiliscono, nell'ambito di un processo di saldatura verso l'attuazione dell'ordinamento regionale, l'affidamento alle regioni di precisi compiti e responsabilità nei settori in cui le nuove istituzioni possono fin d'ora esprimersi validamente.

Trattasi dei settori più qualificanti e delicati sotto il profilo delle incidenze produttivistiche e sociali, sul piano della importanza economica per i vasti comprensori interessati nonché per l'impegno finanziario che vi si collega.

Essi riguardano i problemi della ristrutturazione frutticola, degli impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli, della realizzazione dei progetti ammessi al concorso finanziario del FEOGA, degli impianti di commercializzazione dei prodotti di interesse pubblico, degli interventi per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere pubbliche di bonifica montana, dei piani zonali.

Oltre a ciò il disegno di legge presenta altri due aspetti che lo diversificano dalla precedente normativa riguardante gli stessi settori d'intervento: il primo in materia di distribuzione dei mezzi finanziari che viene proposta sulla base di effettive e immediate esigenze dei vari comparti; li secondo concernente alcune modifiche ed innovazioni alle precedenti norme allo scopo di dare ad esse maggiore aderenza ai bisogni e facilità applicativa.

Nel provvedimento, inoltre, trovano considerazione prioritaria e particolare le esigenze delle imprese coltivatrici associate in cooperativa come, ad esempio, nel settore del credito di conduzione per la riserva di congrua quota del relativo stanziamento, in quello delle facilitazioni per le operazioni collettive di commercializzazione dei prodotti con l'ampliamento del campo di operatività della relativa norma, nel settore della meccanizzazione agricola con la disposizione che accorda preferenzialmente i relativi prestiti alle cooperative ed alle associazioni che svolgono attività in favore dei propri associati.

* * *

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, gli stanziamenti per spese e contributi ed i limiti di impegno per concorsi negli interessi per agevolazioni creditizie. Gli importi delle autorizzazioni di spesa sono generalmente inferiori a quelli che per un anno erano stanziati dalla legge n. 910, salvo alcuni settori per i quali più ingenti e pressanti sono le obiettive necessità delle categorie agricole interessate, come ad esempio gli interventi per la concessione di crediti di conduzione o quelli per la concessione delle integrazioni ai contributi comunitari del Fondo europeo di orientamento e garanzia nel campo delle strutture fondiarie ed agrarie, o per favorire le opere di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico.

Lo stesso articolo 1 introduce, peraltro, una modifica sostanziale alla precedente normativa stabilendo una riserva dello stanziamento destinato al credito di conduzione a favore delle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti in relazione alle particolari esigenze di tali organismi ed alla necessità di assicurare ad essi una adeguata fonte di approvvigionamento di capitali.

Nel settore della frutticoltura (articolo 3) si è recepita la necessità di assecondare i processi di ristrutturazione secondo gli indirizzi

dettati dai regolamenti e dalle direttive comunitarie, nonché di favorire la riconversione e la sostituzione degli impianti frutticoli sulla base di criteri ed orientamenti che devono essere stabiliti dal Ministero d'intesa con le regioni.

L'articolo 4 trae ragion d'essere dall'accertata difficoltà di concessione dei mutui *una tantum* previsti dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in relazione alla molteplicità delle ipotesi configurate dalle precedenti disposizioni e non sempre corrispondenti alle effettive esigenze ed alla realtà dei fatti.

Con l'articolo 5 si amplia il campo degli interventi diretti a favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli estendendo i benefici previsti dall'articolo 8 della legge n. 910 ad enti ed organismi che assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo e che gestiscono impianti di interesse pubblico realizzati a totale carico dello Stato.

L'articolo 6 mentre introduce una opportuna precisazione ai fini della determinazione del campo oggettivo degli interventi a favore della meccanizzazione agricola, stabilisce un criterio preferenziale per le attività associative in questo settore.

La crescente importanza che nell'economia agricola vanno assumendo gli allevamenti equini, sia sotto il profilo della produzione della carne sia come attività in cui si manifestano esigenze di miglioramento ed incremento di razze, ha suggerito di estendere a questo comparto le provvidenze contributive e creditizie per le iniziative zootecniche previste dagli articoli 13 e 14 del secondo piano verde (articolo 7).

L'articolo 8 inserisce tra le opere di miglioramento fondiario aziendale, che possono essere assistite con contributo in conto capitale, la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore diretto o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.

La stessa norma, poi, dispone per una particolare considerazione alle iniziative a carattere collettivo concernente la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale e porta il contributo statale dalle misure del 40 e 50 per cento al 50 e 60 per cento per le opere di irrigazione a servizio di più aziende.

Di notevole importanza e rilievo la norma (articolo 9) che per la prima volta pone le basi per attuare anche nel nostro Paese organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli nel duplice intento di favorire la valorizzazione dei prodotti stessi e di attuare con opportuni mezzi di propaganda alimentare una adeguata difesa dei consumatori.

La mancanza di specifici stanziamenti non ha consentito finora di dare attuazione all'articolo 39 della legge n. 910 che inseriva nella legislazione agricola italiana i piani zonali; a siffatta carenza pone riparo l'articolo 10 del disegno di legge secondo una specifica autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1971.

Gli articoli 11 e 12 dispongono norme procedurali ed in particolare l'articolo 11 determina gli adempimenti che devono essere seguiti per dare concretezza alle competenze delle regioni nell'attuazione degli interventi pubblici nei diversi settori, mentre l'articolo 12 affida al Ministero il compito di stabilire i criteri generali per l'applicazione degli interventi medesimi previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la prosecuzione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

	Milioni
Art. 2. – Attuazione di iniziative ed interventi nei settori della ricerca e della sperimentazione	3.000
Art. 5. – Esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrativa e di assistenza	2.000
Art. 6. – Assunzione e promozione di iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione	600
Art. 7. – Difesa fitosanitaria . . .	2.000
Art. 8. – Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	3.000
Art. 9. – Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	7.000
Art. 10. – Impianti di interesse pubblico	4.000
Art. 11. – Interventi per la concessiodi crediti di conduzione	11.000
Di detto stanziamento lire 5 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.	
Art. 12. – Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola	13.000
Art. 13. – Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia . . .	13.000
Art. 14 (*primo e secondo comma*). – Iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico	3.000

	Milioni
Art. 16. – Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali	12.000
Art. 17. – Piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico . . .	13.000
Art. 18. – Costituzione e potenziamento di aziende silvo-pastorali .	3.000
Art. 19. – Sviluppo della elettrificazione agricola	6.000
Art. 20. – Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica . .	16.000
Art. 24. – Opere pubbliche di bonifica montana	4.000
Art. 26. – Rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana	2.200
Art. 35. – Applicazione del regolamento comunitario 17/64	27.000
Art. 37. – Spese generali	4.000
Art. 57. – Relazione annuale . . .	200

ART. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabiliti per l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:

	Milioni
Art. 6 (*secondo comma*). – Contributi nella spesa per assegni al personale dirigente delle cooperative agricole	250
Art. 6 (*terzo comma*). – Concorso negli interessi sui mutui straordinari *una tantum* a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli . .	1.400
Art. 16. – Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario .	3.000
Art. 23. – Estinzione passività consorzi di bonifica	100
Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano anche alle passività in essere alla data del 31 dicembre 1970.	
Art. 35. – Concorso negli interessi sui mutui integrativi per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64 .	3.000

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari in materia di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di impianti frutticoli con varietà e specie più rispondenti alle prospettive di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione, nonché per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo criteri ed orientamenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni.

ART. 4.

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'articolo 6 - terzo comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1969 ed in essere alla data del 28 febbraio 1971.

Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

ART. 5.

A carico delle autorizzazioni di spesa relative allo articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di funzionamento:

1) ad enti e società comunque costituiti che, nella gestione di strutture commerciali,

assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2) agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 6.

I prestiti di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno accordati preferenzialmente alle cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli che svolgano attività a favore dei propri associati.

Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono le macchine motrici ed operatrici nonché le attrezzature pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali, con esclusione delle macchine e delle attrezzature riguardanti gli impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

ART. 7.

Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli articoli 13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse anche per l'attuazione di iniziative zootecniche riguardanti gli allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne, sia a scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.

ART. 8.

I contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi anche per la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere elevato rispettivamente al 50 per cento e al 60 per cento nei territori specificati nella norma stessa.

Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e

fondiarie saranno valutate con particolare considerazione le iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale.

ART. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie dell'olio di oliva e degli agrumi, nonché di propaganda alimentare.

In particolare le attività saranno rivolte al conseguimento delle sottoindicate finalità:

rendere edotti i produttori delle norme di qualità, delle prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i mercati, nonché della esigenza di un più diffuso associazionismo agricolo;

formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei marchi di qualità e di *standards* qualitativi, nonché per orientare le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di acquisto;

ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni italiane.

Per la realizzazione delle predette attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi, con apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione agricola, nonché di altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore, di cooperative agricole e loro consorzi per le produzioni dei propri associati.

Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000 milioni.

ART. 10.

Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 15.000 milioni.

ART. 11.

Le domande di contributo o concorso per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA, ai termini rispettivamente degli articoli 9 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, debbono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle regioni che esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.

Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, montana, nonché per i piani zonali di cui rispettivamente agli articoli 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono adottati, per le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere delle giunte regionali nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.

ART. 12.

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del CIPE che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

ART. 13.

(*Norme finanziarie*).

All'onere recato dagli articoli 1, 3, 9 e 10 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con appo-

site convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 14.

All'onere relativo all'articolo 2 della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 6.250 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 1.500 milioni con le disponibilità risultanti dall'applicazione del comma seguente.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.